

**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.itPEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Atto n. 20 del 28/05/2022****OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI CUASSO AL MONTE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO**, alle ore **11.00**, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Cuasso al Monte, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, in sessione **straordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Loredana Bonora.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vicesegretario, Dott. Giuseppe Cardillo che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Vice Segretario, risulta che:

| Cognome e Nome | Presenze/Assenze |
|---------------------------|-------------------------|
| LOREDANA BONORA - SINDACO | PRESENTE |
| CLARISSA COZZI | PRESENTE |
| PINO CAPRINO | PRESENTE |
| LAURA CECCATO | ASSENTE |
| MARCO PISTOCCHINI | PRESENTE |
| ALESSIA ANTONIOLI | ASSENTE |
| TERESA VASI | PRESENTE |
| NICOLO' RAIMONDI | PRESENTE |
| MATTEO CHINELLATO | ASSENTE |
| VANESSA VALTORTA | PRESENTE |
| ALBERTO BINI | PRESENTE |
| VITO STRIPPOLI | ASSENTE |
| LIDIA FILPA | ASSENTE |

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 8.

Il Presidente del Consiglio, Loredana Bonora – Sindaco, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio dà atto della presenza in sala dell' Assessore esterno Silvia Rivelli che partecipa alla presente seduta consiliare senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della sussistenza del numero legale.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI CUASSO AL MONTE.

Il Sindaco espone l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cuasso al Monte intende istituire il mercato settimanale sul territorio comunale e precisamente c/o la Piazza dell'Anfiteatro – Via Roma e nelle idonee aree individuate nelle immediate vicinanze;

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114;

Vista la Legge Regionale Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010, che regola l'attività di commercio sulle aree pubbliche;

Vista la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 1065 e 13 gennaio 2010 n. 11003";

Considerato che per i motivi sopra esposti, si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'attività del mercato settimanale, che sia conforme alle normative vigenti, per evidenti ragioni di pubblico interesse, nell'intento di favorire lo sviluppo ed il benessere della collettività anche attraverso il buon funzionamento di tale forma di commercio;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio della Polizia Locale costituita da n. 46 articoli, allegato "A";

Vista la planimetria redatta dall'Area Tecnica Comunale, allegato "B";

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Visto lo Statuto Comunale e il T.U.E.L.;

Visto il parere tecnico favorevole prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, del Comandante della Polizia Locale;

Con votazione espressa per alzata di mano:

- **presenti n. 8**
- **consiglieri astenuti 0**
- **voti favorevoli n. 8**
- **voti contrari 0**

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del mercato settimanale del Comune di Cuasso al Monte, ai sensi del titolo II – Sezione III della Legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 composto da 46 articoli, allegato “A”;
2. di approvare la Planimetria con l’indicazione dell’ubicazione dei banchi, allegato “B”;
3. di istituire il mercato settimanale c/o la Piazza dell’Anfiteatro – Via Roma e nelle idonee aree individuate nelle immediate vicinanze;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art.49 del T.U. n.267/2000, è stato espresso il parere di regolarità tecnica favorevole sul presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel portale “*Amministrazione trasparente*” dell’Ente, ai sensi di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33,

SUCCESSIVAMENTE


IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- **presenti n. 8**
- **consiglieri astenuti n. 0**
- **voti favorevoli n. 8**
- **voti contrari n. 0**

DELIBERA

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000



Comune di
Cuasso al Monte



Regolamento per la disciplina del mercato settimanale del Comune di Cuasso al Monte

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del2022, divenuto esecutivo in data/...../2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

INDICE

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 4 RILASCIO DEI PARERI

Art. 5 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 6 CONDIZIONI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 7 POSTEGGIO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 8 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 9 CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

Art. 10 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 11 REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DELL'AREA

Art. 12 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Art. 13 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 14 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Art. 15 CONDOTTA DEI VENDITORI

Art. 16 CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 17 VALIDITA' DELLE PRESENZE

Art. 18 DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI

Art. 19 CALCOLO DELLE PRESENZE

Art. 20 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI

Art. 21 INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITA'

Art. 22 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 23 DEFINIZIONE DI MERCATO, UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI
E FUNZIONALI, ORARI

Art. 24 TITOLARITA' PLURIME

Art. 25 UTILIZZO DEL POSTEGGIO

Art. 26 DIMENSIONI DEI POSTEGGI

Art. 27 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO

Art. 28 SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

Art. 29 ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

Art. 30 MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE

Art. 31 POSTEGGI LIBERI E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – SPUNTA

Art. 32 PUBBLICITA' DEI POSTEGGI LIBERI

Art. 33 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO. DECADENZA

Art. 34 MODIFICA, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 35 EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

TITOLO II – NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Art. 36 MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

Art. 37 ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 38 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 VIGILANZA

Art. 40 SANZIONI

Art. 41 GRAVITA' E RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI

Art. 42 RISARCIMENTO DANNI

Art. 43 DIFFIDA. ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 45 RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE

Art. 46 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - Normativa generale

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale al dettaglio del Comune di Cuasso al Monte, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo II – Capo I – Sezione III della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.
2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:

posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

concessione di posteggio: provvedimento attraverso il quale una parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (purché ciò non dipenda da una sua rinuncia). L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato);

presenze effettive in un mercato: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

autorizzazione: l'atto amministrativo attraverso il quale il soggetto richiedente è autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche presso il mercato settimanale di Cuasso al Monte o in forma itinerante;

“Legge Regionale”: la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

DGR 72 giugno 2016 n. 5345: “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della LR 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Commercio e Fiere” e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10616 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;

D. Lgs. n. 114/1998: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;

D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" anche "Legge Comunitaria";

DPR n. 160/2010: il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n.133 del 2008;

S.U.A.P : Sportello Unico Attività Produttive;

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l'accorpamento degli stessi in uno o più insediamenti predeterminati dal comune e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario;

miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non precedentemente assegnato;

scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio previa acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio competente;

posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli e per lo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore;

imprenditore agricolo: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 18/5/2001, n. 228;

Battitori: operatori commerciali in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di vendita su aree pubbliche iscritti all'Associazione Battitori Regione Lombardia (rappresentativa della Categoria DGR n. 306 del 07/07/2000);

settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 e dalla LR n. 6/2010 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente all'interno di un settore merceologico;

spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

"spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla CCIAA;

norme igienico-sanitarie: Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità;

notifica attività: per il settore alimentare, autocertificazione del rispetto delle norme igieniche stabilite con Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità;

Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Non viene prevista alcuna Commissione Comunale Consultiva.

Art. 4 – Rilascio dei pareri

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:
 - a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
 - c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
 - d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato;
 - e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato;
 - f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
 - g) orari di svolgimento del mercato e relative variazioni;
 - h) spostamento delle date di effettuazione del mercato;
 - i) variazione nel numero di posteggi del mercato, compreso il loro ridimensionamento.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo del mercato, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il SUAP con la collaborazione della Polizia Locale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. La Polizia Locale nella fase di controllo e vigilanza del mercato potrà essere coadiuvata da due Fiduciari, indicati dalle Associazioni di Categoria più rappresentative, al fine di migliorare il servizio stesso.

2. I Dirigenti responsabili del S.U.A.P. e della Polizia Locale si avvalgono, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla relativa dotazione organica.

3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, sono attribuite al Dirigente del S.U.A.P. Lo Sportello Unico, inoltre, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui all'art. 21, commi 3 e 9, della legge regionale.

4. La competenza al ricevimento ed evasione di reclami in materia, dei ricorsi avverso i verbali di

contestazione di violazione alle norme, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Responsabile della Polizia Locale, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 6 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. L'attività mercatale viene svolta su posteggi dati in concessione per un periodo di dieci anni.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 9 del presente regolamento viene rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed ai requisiti soggettivi e, ove richiesti, anche a quelli professionali.

Nell'ambito del settore alimentare vengono individuate le tipologie merceologiche suddivise nelle seguenti macro categorie:

- a) frutta e verdura;
- b) salumi, carni e formaggi;
- c) pesce;
- d) somministrazione di alimenti e bevande
- e) alimenti non compresi nelle categorie precedenti con limitazioni di cui all'art. 38 del regolamento.

Nell'ambito del settore non alimentare vengono individuate le tipologie merceologiche suddivise nelle seguenti macro categorie:

- a) abbigliamento;
- b) accessori abbigliamento;
- c) articoli per la casa e l'igiene;
- d) cicli e accessori auto/moto/bici;
- e) fiori e piante anche artificiali, animali e accessori;
- f) giocattoli e cartoleria;
- g) prodotti non ricompresi nelle altre categorie.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 9 del regolamento deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Il SUAP, al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, vidima la carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori ed i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

4. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

5. Al titolare di autorizzazione su posteggio dato in concessione è precluso l'esercizio dell'attività in forma itinerante ed al domicilio del consumatore nella giornata di assegnazione del posteggio.

Art. 7 – Posteggio riservato agli Imprenditori agricoli.

1. La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è soggetta a comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 228/2001 e dalla disciplina normativa vigente tempo per tempo.

2. Alla categoria dei produttori agricoli viene riservato il cinque per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti florovivaistici. I posteggi sono individuati nelle planimetrie relative ai singoli mercati.

3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all'art. 31, comma 3, del presente regolamento.

4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà indicare i dati relativi alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il criterio di priorità di cui al successivo art. 9, comma 3, è riferito all'attività di vendita dei propri prodotti, da parte dell'imprenditore agricolo così come attestata dalla comunicazione presentata al Comune dove ha sede l'impresa.

6. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori può essere fatta per periodi limitati dell'anno secondo la propria produzione. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio.

7. Se le richieste di concessione per utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli superano il numero dei posteggi disponibili, il SUAP provvede a redigere un elenco di turnazione tra i produttori richiedenti.

Art. 8 - Requisiti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. I requisiti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelli dettati dalla normativa vigente.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.

3. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso dei requisiti professionali dettati dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 – Concessione/Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. La concessione/autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del SUAP, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi

liberi disponibili nel mercato settimanale, pubblicata tramite sito web comunale, albo pretorio online e comunicazione alla Regione Lombardia ai sensi del successivo art. 32.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al SUAP, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale e partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 8;

d) di non possedere, nell'ambito dello stesso mercato, un numero di autorizzazioni superiori a quanto disposto dalla legge regionale;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici, specificando la tipologia merceologica di cui all'art. 6 del regolamento.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i punteggi indicati nella legge comunitaria e regionale di riferimento.

4. Le domande devono pervenire al SUAP in via telematica tramite il portale dedicato. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

7. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 10 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. Fatta salva la disciplina dettata dall'articolo 11 per la fattispecie specifica ivi disciplinata e le disposizioni di carattere operativo contenute nel presente articolo, il subingresso e la reintestazione dell'autorizzazione sono disciplinati dall'articolo 25 della l.r. 6/2010 e dalla normativa anche sopravvenuta, vigente tempo per tempo.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione è effettuata previa comunicazione al Comune da parte del reintestatarario.
3. E' demandata al SUAP la verifica, anche per il tramite del concessionario, della insussistenza di debiti tributari o di altro genere in capo al concedente e nei confronti del Comune derivanti o comunque correlati all'autorizzazione e alla concessione oggetto di subingresso o cessione.
4. Il subentrante può iniziare l'attività dopo la presentazione al Comune della comunicazione di reintestazione dell'autorizzazione per subingresso di cui al comma 1.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 11 - Reintestazione autorizzazione e concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 12 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Le cause di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio sono disciplinate dalla l.r. 6/2010 e dalle altre disposizioni normative anche sopravvenute.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata dal Dirigente del SUAP nei casi previsti dalla l.r. 6/2010 e da altre disposizioni normative vigenti anche sopravvenute.
2. L'atto di revoca è disposto dal Dirigente del SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 con posta certificata (PEC). Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.
3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione segue di diritto la decadenza della concessione di suolo pubblico essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche presso il mercato settimanale di Varese.

Art. 14 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e dei bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
3. La propaganda religiosa, politica, elettorale o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della polizia locale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 15 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 16 - Canone di occupazione e di concessione del suolo pubblico

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale è sottoposto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso del posteggio mercatale, anche temporaneo, è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per la occupazione di suolo pubblico nonché al pagamento della tassa per il servizio raccolta rifiuti, anche giornaliero.

3. Le tasse di cui al comma 1 sono riscosse annualmente in unica soluzione mediante bollettini di conto corrente postale oppure nelle forme previste dai rispettivi regolamenti Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area e TARI. La rateizzazione deve essere richiesta dal titolare della concessione con lettera scritta, contenente le motivazioni, al settore di gestione dei tributi. Il loro mancato versamento comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento delle stesse maggiorate degli interessi di legge.

4. L'omesso pagamento, entro sei mesi dal termine stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia, comporta, ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la decadenza della concessione.

Art. 17 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa all'assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica nonché dei mezzi e/o attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.

3. Per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con sede in Lombardia e per per gli operatori di altre regioni che esercitano su posteggio occorre essere in possesso della carta di esercizio e della attestazione annuale valida per l'anno in corso, esibita anche su formato digitale in PDF. Per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti dalle altre regioni, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, occorre essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva valido nella regione di provenienza ovvero di ogni documento utile a dimostrare la regolarità contributiva dell'anno in corso.

Art. 18 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

3. Le operazioni di controllo dell'attività possono essere effettuate anche mediante il controllo della carta di esercizio nominativa contenente tutti gli elementi di identificazione personale degli operatori di cui ai commi 1 e 2, nonché i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività. La carta di esercizio non sostituisce il titolo autorizzatorio.

Art. 19- Calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio nell'orario stabilito per l'inizio delle attività ovvero nell'orario stabilito per l'assegnazione dei posteggi oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso la Polizia Locale.

4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando alla Polizia Locale certificazione medica entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.

Art. 20 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. I casi di istituzione, soppressione, trasferimento, riduzione, ampliamento dell'area mercatale, aumento del numero complessivo dei posteggi e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva di cui all'art.3 del presente regolamento.

2. Il SUAP entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede agli adempimenti di cui all'art. 22 del regolamento.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Dirigente del SUAP.

4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale, che collaborerà con il SUAP alla riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. La nuova disposizione risultante, come elaborata dal SUAP con la collaborazione della

commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. Qualora le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera, se ciò non fosse possibile la fiera non avrà svolgimento e verrà data priorità allo svolgimento del mercato.

Art. 21 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. Grava esclusivamente sul titolare della concessione/autorizzazione del posteggio la responsabilità civile verso terzi e verso il Comune per i danni provocati durante lo svolgimento dell'attività.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. In concomitanza degli eventi sopra detti gli usufruttori dei posteggi sono tenuti alla massima collaborazione con gli operatori comunali, addetti alla gestione del mercato, in modo da ridurre il più possibile disagi e pericoli alle persone presenti sull'area mercatale al momento dell'evento e successivamente allo stesso.

Art. 22 - Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Il SUAP, ai fini degli adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informativo regionale:

- compila ed inoltra richiesta per nullaosta di ampliamento posteggi;
- comunica variazione dati anagrafici mercato, soppressione mercato o diminuzione posteggi;
- compila pratica di "segnalazione censimento" propedeutica alle richieste sopra indicate da compilare una sola volta.

Art. 23 – Definizioni di mercato, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'attività di vendita del mercato settimanale si svolge, per entrambi i settori merceologici, con i seguenti orari:

PERIODO INVERNALE – ORA SOLARE - dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

PERIODO ESTIVO – ORA LEGALE – dalle ore 08.00 alle ore 13.30,

salvo disposizioni diverse da attuarsi con ordinanza sindacale sentite le parti interessate.

2. Dopo la cessazione dell'attività di vendita, lo sgombero dell'area mercatale deve avvenire entro le ore 14.30. Per il settore alimentare le attività di insediamento devono avvenire non prima delle ore 7.00 e non dopo le ore 8.00 e l'attività di vendita deve iniziare tassativamente alle ore 8.00. Per le attività appartenenti al settore non alimentare le attività di insediamento debbono avvenire non prima delle ore 7.00 e non dopo le ore 8.00 e l'attività di vendita deve iniziare tassativamente alle ore 8.00.

3. Per le attività appartenenti al settore alimentare si osserva la chiusura facoltativa alle ore 12.00, nei soli mesi di Luglio ed Agosto, limitatamente agli operatori che non siano dotati di idonea attrezzatura di refrigerazione.

4. E' inoltre ammessa la chiusura facoltativa del banco – per entrambi i settori merceologici - a partire dalle ore 12.30. In tali ultimi casi, la movimentazione dei veicoli dovrà avvenire in modo ordinato e gli stessi dovranno essere condotti "a passo d'uomo" e senza arrecare turbative agli operatori presenti ed ai frequentatori del mercato. Inoltre il percorso, da seguirsi per raggiungere dal posteggio assegnato le uscite dall'area mercatale, dovrà essere il più agevole ed il più breve possibile compatibilmente con la sagoma limite del veicolo in dotazione ai diversi operatori.

5. Le planimetrie dei mercati sono consultabili sul sito web comunale;

6. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.

Art. 24 - Titolarità plurime

1. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per ciascun settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 25 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni e condizioni di cui al presente regolamento e di quelle eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio.

2. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) è vietato occupare uno spazio superiore in lunghezza e in profondità sia a terra che in proiezione dall'alto verso terra rispetto a quello indicato in concessione;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di almeno m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa; ciò al fine di agevolare l'insediamento degli altri operatori, sia attigui che in transito, eliminando la tenda o alzandola o abbassandola, secondo il caso. E' vietato appendere merci oltre la linea del banco;
- c) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- d) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- e) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- f) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati, nonché generatori di corrente;
- g) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- h) tutti gli operatori del mercato hanno l'obbligo di utilizzare i cassonetti portarifiuti ed i container dei rifiuti solidi urbani collocati nell'area mercatale e, più in particolare, debbono provvedere a conferire i rifiuti inserendoli correttamente e puntualmente nei relativi contenitori ivi predisposti per la raccolta differenziata nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana;
- i) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- j) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione/concessione in originale relativa ad ogni posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo, nonché la carta di esercizio, l'attestazione annuale e loro allegati in originale in forma cartacea o su supporto informatico mediante visualizzazione di file in formato PDF non modificabile;
- k) è fatto obbligo di esporre sul posto, in modo ben visibile – sulla tenda o sul registratore di cassa o sul frontale del banco di vendita – il numero dell'autorizzazione, il nominativo del titolare ed il numero del posteggio dato in concessione (modello plastificato rilasciato dalla Polizia Locale), in particolare per gli operatori spuntisti. In caso di vendita di merci usate, fatto salvo quanto stabilito alla lettera v), nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico;
- l) i posteggi dati in concessione devono essere utilizzati con l'ausilio dell'automezzo essendo parte integrante dell'azienda, a riguardo l'automezzo deve essere posizionato alle spalle del banco e

tassativamente all'interno del posteggio. Per i posteggi che hanno una profondità inferiore a m. 3.50 non sussiste l'obbligo dell'insediamento con l'automezzo;

m) per gli operatori che intendono utilizzare anche la parte laterale del posteggio per esposizione e vendita della merce, considerato che il passaggio tra un posteggio e l'altro deve essere di almeno m. 0,50 è considerata superficie non utilizzabile per l'insediamento delle attrezzature, devono necessariamente arretrare lateralmente di almeno m. 0,50 rispetto alla delimitazione del posteggio stesso al fine di garantire e mantenere inalterato lo spazio divisorio dei posteggi ed evitare quindi inutili disagi e scompigli con le attività limitrofe;

n) i commercianti hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione delle merci che, anche quando sollevate dal suolo, non devono sporgere dai limiti del posteggio assegnato;

o) i commercianti non devono ostacolare la viabilità e/o impedire il regolare svolgimento dell'attività degli altri operatori;

p) durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce salvo quelli effettuati a mano;

q) i banchi possono essere protetti con tende ed ombrelloni, il cui limite inferiore deve essere ad una altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano terra; la massima sporgenza delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio e lateralmente per quelli di testata non deve superare i m. 0,70, mentre la sporgenza laterale attigua ad altri posteggi non deve superare la sporgenza quantificata nella metà dello spazio divisorio tra i posteggi (mt. 0,25). Questa prescrizione deve essere osservata anche per gli autobanco che, pur non avendo un piano di esposizione e di vendita sul suolo, in quanto è tutto integrato nell'automezzo, debbono stare arretrati e tenere la linea del filo tenda dei banchi contigui. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, né il passaggio dei mezzi degli operatori autorizzati a raggiungere i posti a loro assegnati o di quelli che, per causa di forza maggiore o per eccezionali esigenze siano stati autorizzati ad allontanarsi dall'area di mercato anzitempo;

r) tutti gli operatori in possesso di autobanco che hanno in concessione un posteggio del settore alimentare (lato muro di cinta F.N.M.) debbono occupare il posteggio lasciando libero il corridoio di servizio posteriore. Tale corridoio, ben delimitato con specifica segnaletica orizzontale, ubicato sul lato muro confinante con le Ferrovie Nord Milano, è dotata di collegamenti alla rete elettrica e idrica e di cassonetti della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati;

s) nel mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici (ad eccezione di diffusioni musicali); la reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestia. E' severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti;

t) nell'area del mercato è vietato l'accesso dei girovaghi, nonché di svolgere attività fuori dagli spazi dati in concessione e/o di svolgere attività di qualsiasi genere quali il giocare alle carte o il mangiare in modo tale da essere visibili agli utenti;

u) nel mercato e nell'area data in concessione è vietata la detenzione di cani od altri animali da parte dei concessionari di posteggio ad eccezione del caso in cui siano custoditi o tenuti al guinzaglio;

v) al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbano ed una offerta commerciale di qualità,

sono fissate limitazioni relativamente all'esitazione di alcune tipologie merceologiche. E' esclusa la vendita dei seguenti prodotti: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, armi ed esplosivi, articoli usualmente venduti nei sexi shop e prodotti chimici;

w) è tassativamente esclusa la vendita di indumenti ed oggetti di qualsiasi tipo, materiale e foggia, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa, delle appartenenze culturali ed etniche.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

5. Qualora il titolare del posteggio necessiti di ampliamento della superficie deve farne domanda scritta motivata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Se l'ampliamento non è possibile lo Sportello Unico può eventualmente concedere un posteggio non occupato utilizzando la procedura prevista dal successivo art. 31.

Art. 26 - Dimensioni dei posteggi

1. Le dimensioni dei posteggi sono individuate dalle schede e planimetrie relative al singolo mercato. Le dimensioni frontali di ciascun posteggio vengono prefissate, mercato per mercato e per ciascuna categoria del settore alimentare e non alimentare, in relazione all'organico previsto ed alla oggettiva disponibilità di spazio pubblico e non possono comunque superare metri 8,00 al netto degli spazi divisorii; la profondità massima dei posteggi è contenuta in metri 4,20 per il settore non alimentare e di metri 7,00 per il settore alimentare.

2. E' possibile l'ampliamento temporaneo di un posteggio, fino ad un massimo di metri 9,00, con cessione di superficie da parte di quello confinante previa istanza scritta in bollo e sottoscritta da tutte le parti interessate. In caso di cessazione dell'attività – per qualsiasi motivo - di uno degli interessati, la dimensione originaria dei posteggi interessati dall'ampliamento temporaneo viene ripristinata secondo quanto indicato nella planimetria allegata al presente regolamento.

3. E' possibile unificare due posteggi appartenenti allo stesso operatore purché tale unificazione non superi metri 9,00, escluso il passaggio laterale, in quanto parte comune dell'area mercatale.

4. Non è possibile il frazionamento di un posteggio qualora uno dei due avrebbe una misura inferiore a metri 6,00.

Art. 27 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. La domanda sarà accolta dal Dirigente dello SUAP previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 28 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio, della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente dello Sportello Unico, che dovrà tener conto della suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 29 - Attività con il sistema del "battitore"

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale, il posteggio riservato agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" è assegnato a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con l'Associazione Battitori Regione Lombardia.

2. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo complessivamente superiore a sei mesi continuativi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare con le modalità previste dal presente regolamento.

3. nel caso in cui il posteggio non venga occupato dall'operatore di turno entro le ore 8.00, durante il periodo di non utilizzo da parte del battitore, verrà temporaneamente assegnato secondo le modalità indicate dall'art. 31 del regolamento.

Art. 30 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 31 - Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati – Spunta

1. I posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, verranno temporaneamente assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dalla Polizia Locale, a partire dalle ore 8,00, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

a) precedenza alle macrocategorie di cui all'art. 6 che non siano presenti nel mercato;

b) rispetto del settore merceologico;

c) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;

d) più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;

e) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. Le operazioni di spunta vengono attuate dal personale della Polizia Locale addetto al controllo ed alla sorveglianza dell'area mercatale, con le seguenti modalità:

a) i posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati in occasione dell'effettuazione di ciascun mercato, a partire dalle ore 8.00, dal personale della Polizia Locale addetto, che effettua la verifica dei posteggi temporaneamente disponibili presso l'area mercatale, i quali vengono successivamente assegnati ai commercianti spuntisti secondi i criteri e le modalità di

cui al precedente comma 2;

b) l'assegnazione viene effettuata tenuto conto della suddivisione tra settore alimentare e non alimentare secondo la graduatoria di frequenza per ciascun mercato e, in caso di parità di graduatoria, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;

c) la suddetta graduatoria è aggiornata in base alla presenza del commerciante spuntista che deve firmare l'apposito registro per ciascun mercato entro le ore 8.00 e deve rimanere nell'atrio davanti all'ufficio in attesa di comunicazioni da parte del personale preposto;

d) il commerciante spuntista che si presenta deve avere con sé l'autorizzazione originale, l'attrezzatura nonché, dove previsto, la documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria (S.C.I.A.) relativa al veicolo in corso di validità, se trattasi di autorizzazione vendite di prodotti alimentari o somministrazione di alimentari e bevande e, in ogni caso, la documentazione fiscale (partita IVA) per il rilascio dello scontrino fiscale; mentre per i collaboratori dell'attività dovranno prodursi: carta di esercizio e documentazione relativa al rapporto di lavoro in base alla nuova legislazione vigente;

e) nessun posteggio può essere occupato prima dell'assegnazione, pertanto i veicoli con la relativa attrezzatura devono essere collocati fuori dell'area mercatale in attesa che vengano effettuate tutte le operazioni di spunta;

f) nella fase di assegnazione dei posteggi il commerciante spuntista che non risponde per tre volte consecutive alla chiamata dell'agente preposto, ma che comunque si presenta durante le operazioni di spunta non ancora ultimate (le operazioni si considerano ultimate con l'assegnazione del posteggio all'ultimo operatore spuntista in graduatoria) verrà messo in coda con la possibilità di scegliere il posteggio e gli verrà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell'anzianità di frequenza;

g) nella fase di assegnazione dei posteggi al commerciante spuntista che non risponde per tre volte consecutive alla chiamata dell'agente preposto e che non si presenta, non verrà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell'anzianità di frequenza. Nell'eventualità in cui il commerciante spuntista si presenti quando sono ultimate le operazioni di spunta (le operazioni si considerano ultimate con l'assegnazione del posteggio all'ultimo operatore spuntista in graduatoria) non potrà più essere ammesso alla spunta per l'assegnazione del posteggio anche se ve ne sono ancora di disponibili, perché fuori orario;

h) l'operatore spuntista avrà la facoltà di rifiutare un posteggio avente misura di lunghezza inferiore a mt. 5,00, in questo caso gli verrà riconosciuto il punteggio di anzianità previsto per la giornata in questione;

i) all'operatore spuntista che rifiuterà un posteggio avente lunghezza superiore a metri 5,00, non verrà riconosciuto il punteggio di anzianità previsto per la giornata in questione. Tale rifiuto verrà annotato nel registro firme.

4. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

5. La situazione delle presenze temporanee nei mercati viene costantemente aggiornata mediante la cancellazione dei nominativi che non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio, con le modalità di cui al successivo art. 34.

Art. 32 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione di durata dodici anni della relativa area di posteggio, il responsabile del procedimento trasmette alla Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. L'ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi liberi all'Albo Pretorio per trenta giorni, sul sito Web comunale e alla pubblicizzazione tramite i canali istituzionali.

3. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 8 del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi all'Albo Pretorio.

Art. 33 – Revoca dell'autorizzazione del posteggio.

1. L'autorizzazione è revocata dal Dirigente del SUAP nei casi previsti dalla l.r. 6/2010 e da altre disposizioni normative vigenti anche di carattere sopravvenuto.

2. Vigono e trovano applicazione alle fattispecie di cui al presente regolamento le cause di revoca, decadenza ed estinzione della concessione dell'area previste dalla disciplina del Canone Unico e contenute in norme di legge o dei regolamenti comunali.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale si verifica la revoca dell'autorizzazione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati la Polizia Locale dovrà darne immediata comunicazione al Dirigente del SUAP che provvederà ad emanare relativo provvedimento di revoca informandone l'interessato, a mezzo PEC.

5. Nei casi di revoca dell'autorizzazione del posteggio ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti, nonché dell'art. 27, comma 4, della legge regionale viene dichiarata la decadenza della concessione di suolo pubblico. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emessa la comunicazione di decadenza.

Art. 34 – Revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Al ricorrere delle circostanze che ai sensi dell'art. 21 c. 11 quater della L.R. 6/2010 legittimano l'avvio del procedimento di revoca o di sospensione temporanea della concessione, è onere del Comune dare comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro un termine che, tenuto conto della posizione giuridica dei destinatari, sia congruo con il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso dal procedimento.

2. L'assegnazione del nuovo posteggio prevista dall'articolo 21 c 11 quater L.R. 6/2010 ha durata

residuale sino alla concorrenza del tempo restante di durata della concessione del posteggio originariamente assegnato.

3. Nel caso di revoca di più concessioni derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, la riassegnazione di cui al comma precedente avviene a seguito di formazione di graduatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del regolamento.

4. In caso di revoca di un numero di concessioni inferiore al totale di quelle assegnate, derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo la riassegnazione ha luogo esclusivamente nei confronti degli operatori assoggettati a revoca e non ha luogo nei confronti degli altri operatori titolari di concessione.

Art. 35 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari e su area diversa di quella del mercato comunale.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta deve essere presentata, per scritto, in uno dei seguenti casi:

a) da almeno il 50% + 1 degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;

b) dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su area pubblica.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 3 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

5. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.

TITOLO II - Normativa igienico – sanitaria

Art. 36 - Modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio dell'attività nel mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità. Le merci in ogni caso non possono essere collocate al suolo.

2. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici.

3. I banchi per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono:

a) essere idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi;

b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad 1 metro.

4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

5. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi, anche in parte, dell'involucro originale dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

6. Tutte le merci devono essere esposte con proprietà ed ordine, con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

7. E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate, a pena di sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 37 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per l'esercizio della vendita nell'area di mercato, i banchi temporanei devono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

2. Per la vendita di prodotti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti previsti dal precedente articolo, devono essere forniti di:

a) sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;

b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

c) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.

3. L'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alle strutture di servizio (rete elettrica, idrica e fognaria), muniti di regolare notifica igienico-sanitaria all' ATS è ammesso solo per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

4. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

5. Ciascun operatore dovrà essere dotato di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze.

Art. 38 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

1. Nell'area di mercato la vendita e la preparazione dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

Prodotti surgelati o congelati: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

Carni fresche e prodotti a base di carne: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;

b) i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;

c) è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;

d) si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;

e) le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli;

f) è vietata la cottura della carne e dei prodotti a base di carne sul posto se non all'interno degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria.

Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;

b) è vietata la preparazione (cottura sul posto) di prodotti della gastronomia da vendere cotti, anche nei negozi mobili. Sono ammesse le attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";

d) il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

Prodotti della pesca: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

b) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

c) è vietato friggere il pesce sul posto se non all'interno degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria;

d) le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

Molluschi bivalvi vivi: è vietata la vendita di molluschi bivalvi vivi.

Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: è vietata la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi.

Vendita di funghi: E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso.

Vendita di pane: La vendita del pane è subordinata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa e, pertanto, è ammessa la vendita di pane confezionato all'origine dal produttore.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività mercatale del presente regolamento e la ricomposizione di dissidi tra operatori è affidata in via principale alla Polizia Locale.

Art. 40 – Sanzioni

1. In caso di violazioni alla disciplina recata dal presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dalla l.r.6/2010, dal d. lgs. 114/98 e dalle altre disposizioni normative vigenti tempo per tempo.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento, non riconducibili alla fattispecie di cui sopra o comunque non configurante violazione di specifica norma di settore, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Competente all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori pecuniari è il Comandante della Polizia Locale.

Art. 41 - Gravità e recidiva nelle violazioni

1. La gravità si verifica:
 - a) qualora sia stata commessa violazione alle norme igienico sanitarie di cui agli artt. 36 e seguenti del Titolo II – normativa igienico sanitaria del presente regolamento;
 - b) per il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - c) per l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata
 - d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio, delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 42 - Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 43 - Diffida - Esecuzione d'ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, la Polizia Locale e il S.U.A.P., indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, possono diffidare l'autore, od il responsabile dell'infrazione, ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiusuristico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 44 – Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di Polizia Urbana e quelle igienico sanitarie.

Art. 45 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa comunque rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente regolamento, composto da 46 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia cartacea del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI CUASSO AL MONTE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Carlo Gaffuri, Responsabile dell' Area Polizia Locale, esprime l'istruttoria di competenza, esprime, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

Il Responsabile
Area Polizia Locale
F.to Carlo Gaffuri

Cuasso al Monte, 25/05/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | IL VICESEGRETARIO |
|-----------------------------|------------------------------|
| F.to Loredana Bonora | F.to Dott. Giuseppe Cardillo |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
...10 GIU, 2022, (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL VICESEGRETARIO
F.to Dott. Giuseppe Cardillo

10 GIU, 2022
Cuasso al Monte,

Reg. Albo Pretorio n. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL VICESEGRETARIO
F.to Dott. Giuseppe Cardillo

10 GIU, 2022
Cuasso al Monte,

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.

10 GIU, 2022
Cuasso al Monte,


Il Vicesegretario
Dott. Giuseppe Cardillo
